

## ATTO COSTITUTIVO

L'anno duemiladodici (2012), il giorno due (2) del mese di GENNAIO alle ore 16.00 a Sassuolo, in via Braida n°138/A, si sono riuniti per costituire un'Associazione Sportiva Dilettantistica non a fini di lucro i signori:

- 1) **SPEZZANI FRANCA**, nata il 07/04/1950 a MILANO, residente in via Indipendenza n° 60 41049 Sassuolo (Mo). Codice fiscale: SPZFNC50D47F205L;
- 2) **FONTANESI DARIA**, nata l' 11/08/1980 a SASSUOLO (MO), residente in via Mantova n°9 41049 Sassuolo (Mo). Codice fiscale: FNTDRA80M51I462R;
- 3) **TAVANI ALICE**, nata il 23/02/1987 a SASSUOLO (MO), residente in via Pio La Torre n°6 42014 Castellarano (RE). Codice fiscale: TVNLCA87B63I462I;
- 4) **REGIS MANDINE**, nata il 19/06/1976 a CASTELNAUDARY (FRANCIA), residente in via Cannicchio 21/d 42014 Montebabbio di Castellarano (RE).  
Codice fiscale: RGSMDN76H59Z110V.

I presenti chiamano a presiedere la riunione la sig.a **SPEZZANI FRANCA**, la quale accettando l'incarico nomina quale segretario la sig.a **FONTANESI DARIA** .

Il Presidente dell'assemblea illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori dell'iniziativa volta a costituire un'Associazione Sportiva Dilettantistica, senza fini di lucro. Tali motivi vanno ricercati nella necessità di garantire uno spazio di libero confronto, di partecipazione attiva alla vita sociale e culturale, aperto e democratico, in cui i giovani e meno giovani e i cittadini tutti, che lo desiderano, possano sviluppare le proprie aspirazioni, nelle ragioni di quello "stare insieme" posto alla base delle esigenze associative. Il Presidente dell'assemblea dà lettura dello Statuto che, dopo ampia e proficua discussione, viene posto in votazione ed approvato all'unanimità. Lo Statuto, conforme alle vigenti prescrizioni legislative, stabilisce che l'adesione all'Associazione Sportiva Dilettantistica è libera, che le cariche sociali sono elette su base democratica e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro. Il Presidente prosegue con la lettura dello Statuto della UISP e del C.S.I. (Centro Sportivo Italiano) con sede in Roma, via Della Conciliazione n. 1, illustrandone finalità e organizzazione e chiarendone la natura di Ente di promozione dello sport di base, nonché di associazione di promozione sociale riconosciuta dal Ministero degli Interni. Illustra i motivi che a suo parere dovrebbero indurre l'Associazione Sportiva Dilettantistica ad aderire al CSI (Centro Sportivo Italiano) e all'organizzazione ricreativa senza scopo di lucro ARCI, UISP . I

soci prendendo conoscenza di detto Statuto, i cui fondamenti sono del tutto conformi ai principi su cui si basa la costituzione dell'Associazione Sportiva Dilettantistica e in cui gli astanti si riconoscono assolutamente, ed ascoltata la relazione del Presidente, deliberano all'unanimità di aderire al CSI e all'organizzazione ricreativa senza scopo di lucro ARCI, di accettarne lo statuto e di assumerne la tessera nazionale quale tessera dell'Associazione. I presenti deliberano inoltre quanto segue:

#### **ART. 1 – DENOMINAZIONE**

I presenti decidono, inoltre, che l'Associazione venga denominata, in ottemperanza alla legge n. 128/2004, nel seguente modo “BALANCE ASD ” con sede in Via BRAIDA 138/A, SASSUOLO.

#### **ART. 2 – SCOPO**

L'Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione delle attività sportive intese come mezzo di formazione psicofisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica e non agonistica ricreativa. A tale scopo l'Associazione potrà gestire impianti sportivi, organizzare gare o tornei, corsi di atletica, danza, aerobica, yoga, reiki, shiatsu, corsi di meditazione e rilassamento psicofisico della persona e della collettività, di arti marziali, indoor cycling, corsi di benessere e alimentazione sportiva, corsi di ginnastica Metodo Pilates e Metodo Gyrotonic, allenamento funzionale, fitness e cardiofitness, corsi di ginnastica in tutte le sue forme, a corpo libero, con piccoli e grandi attrezzi, individuale, a coppie, in piccoli e grandi gruppi.

L'Associazione Sportiva Dilettantistica si preserva la facoltà di organizzare manifestazioni sportive e porre in essere ogni altra iniziativa utile per la propaganda degli sports in genere. Nei locali sociali, inoltre, potrà essere attivato un posto di ristoro riservato ai soli soci.

L'Associazione accetta ed applica lo statuto ed i regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi del CSI, Centro Sportivo Italiano, e dell'ARCI e della UISP.

L'Associazione è retta dallo statuto sociale composta da 27 (ventisette) articoli, che si allega al presente atto sotto la lettera “A” perché ne costituisca parte integrante e sostanziale.

#### **ART. 3 - I SOCI**

I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi e gli stessi riuniti in assemblea eleggono il Consiglio Direttivo dell'Associazione che rimarranno in carica per i primi anni

nelle persone dei signori:

1. Presidente **SPEZZANI FRANCA**
2. Vicepresidente **FONTANESI DARIA**
3. Consigliere **TAVANI ALICE**
4. Consigliere **REGIS MANDINE**

i quali dichiarano espressamente di accettare la carica.

Tutti gli eletti dichiarano espressamente di accettare la nomina e di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla legge vigente.

Il presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell'Associazione presso le competenti autorità sportive e ricreative.

Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi.

Letto, approvato e sottoscritto.

Data 02/01/2012

Il segretario

Il Presidente

<p style="text-align:center"><b>STATUTO DI “ BALANCE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”</b></p>
---

**Art. 1 - Denominazione e sede**

1. E' costituita in Sassuolo (Mo) via Braida 138/A un'Associazione Sportiva, ai sensi degli artt. 36 e ss. Codice Civile denominata “**BALANCE Associazione Sportiva Dilettantistica**”.

**Art. 2 - Scopo**

1. L'Associazione è apolitica, non persegue scopi di lucro ed è motivata dalla decisione dei soci di vivere l'esperienza sportiva secondo la visione dell'uomo e dello sport alla quale si ispira il Centro Sportivo Italiano. Essa non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socio-economiche e si ispira e conforma ai principi dell'associazionismo di promozione sociale di cui alla legge 383/2000. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
2. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva in genere, la gestione di corsi individuali e collettivi e centri per l'avviamento allo sport; l'organizzazione di corsi e manifestazioni sportive e ricreative e di tornei; la formazione e la preparazione di giovani e meno giovani alle attività sportive e nonché di ballo in qualunque stile e forma e genere intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica dello sport, e potrà gestire anche bar, locali necessari alla realizzazione degli scopi istituzionali.
3. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica delle attività sportive nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva.
4. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni

- volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
5. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie del CSI e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del CSI stesso dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
  6. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
  7. L'Associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

#### **Art. 3 - Durata**

1. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

#### **Art. 4 - Domanda di ammissione**

1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
2. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
4. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.
5. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la

domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

6. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

#### **Art. 5 - Diritti dei soci**

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

#### **Art. 6 - Decadenza dei soci**

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
  - a) dimissione volontaria;
  - b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
  - c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.
2. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.
3. L'associato radiato non può essere più ammesso.

#### **Art. 7 - Organi**

Gli organi sociali sono:

1. l'assemblea Generale dei soci;
2. il presidente;
3. il Consiglio Direttivo.

#### **Art. 8 - Assemblea**

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e

costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. La convocazione dell'assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.
3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

#### **Art. 9 - Diritti di partecipazione**

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

#### **Art. 10 - Compiti dell'assemblea**

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo (se redatto).
3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
4. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.
6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

7. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

#### **Art. 11 - Validità assembleare**

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

#### **Art. 12 - Assemblea straordinaria**

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con lettera raccomandata spedita ai soci almeno 15 giorni o mediante pubblicazione dell'avviso presso la sede della società almeno 20 giorni prima dell'adunanza.
2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

#### **Art. 13 - Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'assemblea fino ad un massimo di undici eletti dall'assemblea e nel proprio ambito nomina il presidente, vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva



dilettantistica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
5. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

#### **Art. 14 - Dimissioni**

1. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

#### **Art. 15 - Convocazione Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità.

#### **Art. 16 - Compiti del Consiglio Direttivo**

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
  - d) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
  - e) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
  - f) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
  - g) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;

- h) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- i) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

#### **Art. 17 - Il Presidente**

1. Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

#### **Art. 18 - Il Vicepresidente**

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

#### **Art. 19 - Il Segretario**

1. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

#### **Art. - 20 Il rendiconto**

1. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

1. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
2. Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, in uno con la convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

#### **Art. 21 - Anno sociale**

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

#### **Art. 22 - Patrimonio**

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione.

2. Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non possono essere distribuiti ai soci neanche in forma indiretta e devono essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

#### **Art. 23 - Sezioni**

1. L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

#### **Art. 24 - Clausola Compromissoria**

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione sportiva di appartenenza.

2. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio Arbitrale secondo le indicazioni della Federazione di appartenenza, questo sarà composto da n° 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Modena.

3. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

4. L'arbitrato avrà sede in Modena, ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

5. Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione Sportiva o Ente di Promozione Sportiva di riferimento.

#### **Art. 25 - Scioglimento**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe o comunque a fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 26 Norme legge**

1. Il presente statuto al fine di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per il settore dilettantistico, recepisce tutte le previsioni di cui al comma 18 dell'art 90 L. 289/2002 e dell'art. 148 comma 8 D.P.R. 917/86 (T.U.I.R.).

#### **Art. 27 - Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei Regolamenti della Federazione sportiva Nazionale (o Ente di Promozione Sportiva) a cui l'Associazione è affiliata ed in subordine le norme del codice civile.